



Documento di seduta

B8-0473/2018

2.10.2018

PROGETTO DI PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito delle interrogazioni con richiesta di risposta orale B8-0402/2018, 0403/2018 e B8-0404/2018

a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento

sul contributo dell'UE ad uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali ed altre imprese con caratteristiche transnazionali con riferimento ai diritti umani
(2018/2763(RSP))

**Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb,
Bogdan Brunon Wenta**
a nome del gruppo PPE

Risoluzione del Parlamento europeo sul contributo dell'UE ad uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali ed altre imprese con caratteristiche transnazionali con riferimento ai diritti umani (2018/2763(RSP))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2, 3, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- visti gli articoli 207 e 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visti il quadro strategico dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia, quale adottato dal Consiglio "Affari esteri" il 25 giugno 2012, e il piano d'azione sui diritti umani e la democrazia 2015-2019, adottato dal Consiglio il 20 luglio 2015,
- visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (PGNU), approvati dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nella sua risoluzione 17/4 del 16 giugno 2011,
- vista la strategia della Commissione "Commercio per tutti",
- visti gli orientamenti settoriali della Commissione in materia di attuazione dei PGNU¹,
- vista la relazione intermedia del relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di religione o di credo, Heiner Bielefeldt, indirizzata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e incentrata sugli strumenti per eliminare l'intolleranza religiosa e la discriminazione sul luogo di lavoro²,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 14 luglio 2015, dal titolo "Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights – State of Play" (Attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani – Stato dei lavori) (SWD(2015)0144),
- vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese³,
- visto il parere dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) sul miglioramento dell'accesso ai mezzi di ricorso nell'ambito delle imprese e dei diritti umani a livello dell'UE⁴,
- vista la risoluzione 26/9 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 26

¹ https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-guiding-principles-business-and-hum-0_en

² <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.69.261.pdf>

³ GU C 101 del 16.3.2018, pag. 19.

⁴ Parere della FRA - 1/2017 [B-HR].

giugno 2014, che sancisce la decisione di "istituire un gruppo di lavoro intergovernativo aperto sulle imprese transnazionali e altre imprese commerciali in materia di rispetto dei diritti umani, con il mandato di elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per regolamentare, nel diritto internazionale in materia di diritti umani, le attività delle società transnazionali e di altre imprese commerciali",

- visto il Patto mondiale delle Nazioni Unite¹,
- visti gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali,
- viste le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese,
- visti i diritti dei minori e i principi delle imprese elaborati dall'UNICEF,
- viste le conclusioni del Consiglio su imprese e diritti umani adottate il 20 giugno 2016,
- vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa agli Stati membri su diritti umani e imprese, approvata il 2 marzo 2016,
- vista la sua risoluzione del 13 marzo 2018 sull'uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'UE²,
- vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016 e sulla politica dell'Unione europea in materia³,
- vista la sua risoluzione del 16 novembre 2017 sulla strategia UE-Africa: un impulso per lo sviluppo⁴,
- vista la sua risoluzione del 27 aprile 2017 sull'iniziativa faro dell'UE nel settore dell'abbigliamento⁵,
- vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2016 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2015 e sulla politica dell'Unione europea in materia⁶,
- vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sulla relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune⁷,
- vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sul miglioramento dell'efficacia della cooperazione allo sviluppo⁸,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi

¹ <https://www.unglobalcompact.org/>

² Testi approvati, P8_TA(2018)0066.

³ Testi approvati, P8_TA(2017)0494.

⁴ Testi approvati, P8_TA(2017)0448.

⁵ GU C 298 del 23.8.2018, pag. 100.

⁶ GU C 238 del 6.7.2018, pag. 57.

⁷ Testi approvati, P8_TA(2018)0230.

⁸ GU C 224 del 27.6.2018, pag. 36.

- violazioni dei diritti umani nei paesi terzi¹,
- vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione²,
 - visto lo studio commissionato dalla sua sottocommissione per i diritti dell'uomo su "Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights" (Attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani)³,
 - viste le interrogazioni al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione e al Consiglio sul contributo dell'UE ad uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali ed altre imprese con caratteristiche transnazionali con riferimento ai diritti umani (O-000074/2018 – B8-0402/2018, O-000075/2018 – B8-0403/2018 e O-000078/2018 – B8-0404/2018),
 - visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani; che le sue azioni sulla scena internazionale (compresa la sua politica commerciale e di sviluppo) devono ispirarsi a tali principi;
- B. considerando che il rispetto del diritto umano alla libertà di pensiero, coscienza e religione implica che l'etica delle imprese gestite da organizzazioni di ispirazione religiosa dovrebbe essere rispettata e protetta e che alle stesse non dovrebbero essere imposti requisiti che contraddicano o compromettano i loro valori fondamentali e i loro principi etici; che ciò implica inoltre che le organizzazioni di ispirazione religiosa dovrebbero essere autorizzate a richiedere ai propri lavoratori e fornitori di servizi di rispettare i valori fondamentali e principi etici delle stesse e di non comprometterli, nonché di non arrecare loro danno nell'ambito del loro lavoro o delle loro attività professionali;
- C. considerando che il libero scambio e gli investimenti hanno dimostrato di contribuire in modo significativo alla riduzione della povertà;
- D. considerando che lo sviluppo dovrebbe andare di pari passo con il progresso sociale e la buona governance e che lo sviluppo, il commercio e i diritti umani possono avere ripercussioni gli uni sugli altri e perfino rafforzarsi a vicenda;
- E. considerando che gli Stati dovrebbero definire chiaramente l'aspettativa che tutte le imprese rispettino i diritti umani fondamentali in tutte le loro operazioni;
- F. considerando che, secondo il Patto mondiale delle Nazioni Unite, le imprese sono tenute a rispettare, sostenere e attuare, nell'ambito della propria sfera di influenza, un insieme

¹ GU C 215 del 19.6.2018, pag. 125.

² GU C 101 del 16.3.2018, pag. 47.

³ [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU\(2017\)578031_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf) or http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU%282017%29578031

di valori fondamentali in materia di diritti umani, norme sul lavoro e l'ambiente e lotta alla corruzione, impegnandosi a rispettare tali valori e integrandoli nelle loro attività commerciali su base volontaria;

- G. considerando che le imprese figurano tra i principali attori della globalizzazione economica, dei servizi finanziari e degli scambi internazionali, e che sono tenute a rispettare tutte le leggi applicabili e i trattati internazionali in vigore come pure i diritti umani; che le imprese possono a volte causare o contribuire a violazioni dei diritti umani e che possono altresì svolgere un ruolo importante offrendo incentivi in termini di promozione dei diritti umani, della democrazia, delle norme ambientali e della responsabilità sociale delle imprese;
 - H. considerando che l'UE ha svolto un ruolo di primo piano nella negoziazione e nell'attuazione di una serie di iniziative a favore della responsabilità globale che procedono di pari passo con la promozione e il rispetto delle norme internazionali in materia di imprese e diritti umani;
 - I. considerando che è riconosciuto l'impatto positivo a lungo termine sui diritti umani dell'attività delle imprese europee che operano a livello globale e fungono da esempio grazie a una cultura aziendale non discriminatoria;
 - J. considerando che lo studio del 2017 sull'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, commissionato dalla sottocommissione per i diritti dell'uomo, dimostra chiaramente che gli Stati membri dell'UE sono i più avanzati nell'applicazione dei PGNU a livello mondiale, avendo il maggior numero di piani d'azione nazionali in corso;
 - K. considerando che un sistema di responsabilità delle imprese per le violazioni dei diritti umani è attualmente in fase di negoziazione in seno all'ONU;
1. osserva che la globalizzazione e la crescente internazionalizzazione delle attività commerciali e delle catene di approvvigionamento accrescono l'importanza del ruolo svolto dalle società nel garantire il rispetto dei diritti umani e creano una situazione in cui le norme e le regole internazionali sono fondamentali per evitare violazioni dei diritti umani nei paesi terzi;
 2. crede fermamente che il settore privato sia un partner importante nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e nella mobilitazione di risorse aggiuntive per lo sviluppo; evidenzia che, in considerazione del loro ruolo crescente nella cooperazione allo sviluppo, gli attori del settore privato devono allinearsi con i principi di efficacia dello sviluppo e tenere conto dei principi di responsabilità sociale dell'impresa nell'intero ciclo di vita dei progetti;
 3. sostiene la piena attuazione dei PGNU e invita tutti gli Stati membri ad elaborare e ad adottare piani d'azione nazionali per l'attuazione rapida, efficace e globale dei suddetti principi;
 4. osserva che manca ancora un approccio globale al modo in cui le società multinazionali rispettano la legislazione sui diritti umani;

5. ribadisce l'urgente necessità di agire in modo efficace e coerente a tutti i livelli, compreso quello nazionale, europeo e internazionale, per affrontare efficacemente le violazioni dei diritti umani da parte delle società transnazionali e i problemi giuridici derivanti dalla dimensione extraterritoriale;
6. prende atto del lavoro avviato dalle Nazioni Unite attraverso il gruppo di lavoro intergovernativo per creare uno strumento potenzialmente vincolante delle Nazioni Unite sulle società multinazionali e altre imprese in relazione ai diritti umani e ritiene che questo rappresenti un passo avanti nella promozione e nella protezione dei diritti umani; sottolinea che la responsabilità in relazione ai diritti umani e alle loro violazioni non dovrebbe dipendere dalla forma giuridica o dal tipo di proprietà dell'impresa; sottolinea che eventuali obblighi aggiuntivi imposti alle imprese dovrebbero essere adeguati alle loro dimensioni e alla loro capacità di affrontarli;
7. osserva che diversi paesi non partecipano al processo; sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero aderire al nuovo strumento potenzialmente vincolante sul piano giuridico soltanto qualora siano correttamente integrate le sue premesse fondamentali; sottolinea inoltre che, affinché un trattato vincolante sia efficace a livello mondiale, è necessario che sia ratificato e rispettato da un'ampia maggioranza di Stati;
8. ritiene che l'adesione dell'UE allo strumento giuridicamente vincolante delle Nazioni Unite presuppone che tale strumento non si spinga oltre quanto giuridicamente stabilito in seno all'UE;
9. ribadisce ancora una volta la sua richiesta all'UE e agli Stati membri di impegnarsi in modo concreto e costruttivo in questo processo intergovernativo;
10. invita gli Stati membri delle Nazioni Unite a garantire che i negoziati propedeutici al trattato siano condotti in modo trasparente e informativo, in consultazione con una vasta gamma di titolari di diritti potenzialmente interessati dal trattato;
11. invita l'UE a garantire che qualsiasi revisione o futuro documento strategico collegato al quadro strategico e al piano d'azione dell'UE in materia di diritti umani e democrazia comprendano obiettivi chiari e parametri misurabili per la partecipazione dell'UE ai negoziati del trattato delle Nazioni Unite;
12. decide di continuare a seguire da vicino il processo negoziale del gruppo di lavoro intergovernativo;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna.